

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 73/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 dicembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

**2)RECLAMO SIG. CERAVOLO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Ceravolo Francesco e per l'effetto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Foti Pasquale e per l'effetto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

**4) RICORSO SIG. ANGELOZZI GUIDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Angelozzi Guido e per l'effetto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

**5) RICORSO SIG. SARTORI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Sartori Giovanni e per l'effetto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

### Ordinanza

**1) RECLAMO CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE ED AL SUO PRESIDENTE, SIG. MASSIMO CELLINO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.08)

Si richiede alla Procura Federale di fornire alla Corte elementi in ordine alla avvenuta trasmissione dei documenti di indagine e, pertanto, al rispetto dei termini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S..

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 4 dicembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete